

**CAPITOLATO SPECIALE ALLEGATO
ALLA CONVENZIONE EX L. 381/1991 PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI ESTIVI
DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO
GUIDO MANAZZON DI VIA FOGAZZARO N. 4 A TRENTO E PRESSO IL CENTRO
SPORTIVO TRENTO NORD DI VIA IV NOVEMBRE N. 23/4 A TRENTO
CIG 7399043B6E**

Art. 1

Oggetto

(vedasi articolato Convenzione)

Art. 2

Luoghi dell'esecuzione del servizio.

1. Al fine di consentire lo svolgimento dei servizi di somministrazione di alimenti e bevande A.S.I.S. mette a disposizione del Gestore i locali adibiti a bar esterno del Centro sportivo Guido Manazzon, i locali adibiti a bar esterno del Centro sportivo Trento Nord.
2. Le Parti prendono atto che i locali a disposizione del Gestore del servizio oggetto della Convenzione sono di proprietà del Comune di Trento e sono in gestione ad A.S.I.S. che ne può disporre solo nell'ambito delle proprie finalità istituzionali e in conformità con il Contratto di servizio stipulato con il Comune. Il Centro sportivo Guido Manazzon è contraddistinto dalla p.ed. 4332 in C.C. Trento mentre il Centro sportivo Trento Nord è contraddistinto dalla p.ed. 1766 in C.C. Gardolo. I locali a disposizione del Gestore sono identificati dalle planimetrie allegare sub 1. al presente atto; in particolare il Gestore avrà in disponibilità:
 - per il bar esterno del Centro sportivo Manazzon il locale denominato "bar esterno";
 - per il bar esterno del Centro sportivo Trento Nord il locale denominato "bar esterno". Il Gestore avrà inoltre in disponibilità il locale deposito evidenziato in planimetria.

Art. 3

Durata della Concessione

(vedasi articolato Convenzione)

Art. 4

Orari del servizio di somministrazione

1. Il servizio di somministrazione di alimenti e bevande del Centro sportivo Guido **Manazzon** dovrà essere attivato nei periodi e con gli orari di apertura al pubblico delle piscine scoperte. I periodi e gli orari di apertura al pubblico sono stabiliti annualmente da A.S.I.S. e saranno tempestivamente comunicati al Gestore del servizio.
2. Il servizio di somministrazione di alimenti e bevande del Centro sportivo **Trento Nord** dovrà essere attivato nei periodi e con gli orari di apertura al pubblico delle piscine coperte e delle piscine scoperte. I periodi e gli orari di apertura al pubblico sono stabiliti annualmente da A.S.I.S. e saranno tempestivamente comunicati al Gestore del servizio.
Il cancello d'ingresso al Lido esterno non consente l'accesso a utenti del lido, ma solo ad accompagnatori e a dipendenti che possono fruire esclusivamente dei servizi bar. Per accedere al lido, gli accompagnatori, i dipendenti A.S.I.S. e i collaboratori della Cooperativa devono munirsi di biglietto e/o abbonamento presso il servizio cassa.
3. Gli orari di apertura dei servizi di somministrazione di alimenti e bevande devono essere costantemente esposti, in luogo accessibile, al pubblico; eventuali variazioni debbono essere comunicate anticipatamente al pubblico.
4. In deroga agli orari previsti dal comma 1 del presente articolo, il servizio di somministrazione di alimenti e bevande potrà essere attivato nelle giornate e negli orari di svolgimento di partite o gare o eventi programmate nelle palestre e/o nelle piscine.

Art. 5

Servizi di distribuzione automatica di alimenti e bevande

1. I servizi di distribuzione automatica di alimenti e bevande è gestito da A.S.I.S. e sarà aperto 24 ore su 24. A.S.I.S. riconoscerà al Gestore del servizio il 10% (dieci per cento) dei rimborsi riconosciuti ad A.S.I.S. dall'Impresa titolare del servizio di somministrazione di alimenti e bevande. Al di fuori di questo rimborso, il Gestore nulla potrà pretendere a titolo di indennizzo, rimborso o risarcimento per la presenza concomitante del servizio di distribuzione automatica.

Art. 6

Modalità di espletamento del servizio ed obblighi del Gestore

1. Il Gestore deve assicurare il servizio oggetto della presente concessione a proprio esclusivo rischio e responsabilità, secondo le norme della presente Convenzione e della normativa di settore.
2. Tenuto conto di quanto previsto del precedente art. 4, comma 1, seconda frase, per il Centro sportivo **Manazzon**, il Gestore deve assicurare durante l'orario di apertura del bar un numero di dipendenti adeguato al numero di frequentatori dell'impianto ed alle attività da svolgere (cassa/riscossione, preparazione, distribuzione, mescita, igiene...).
3. Tenuto conto di quanto previsto del precedente art. 4, comma 1, seconda frase, per il Centro sportivo **Trento Nord**, il Gestore deve assicurare durante l'orario di apertura del bar un numero di dipendenti adeguato al numero di frequentatori dell'impianto ed alle attività da svolgere (cassa/riscossione, preparazione, distribuzione, mescita, igiene...).
4. I servizi di somministrazione di alimenti e bevande dovranno:
 - somministrare bevande in contenitori non di vetro; somministrare le bevande in bottiglia non di vetro; tutti i recipienti consegnati (bicchieri, bottiglie, piatti...) dovranno essere infrangibili;
 - offrire generi di ottima qualità ed in quantità sufficiente da garantire la continuità del servizio di somministrazione di alimenti e bevande;
 - somministrare paste (brioche e prodotti da forno) freschi;
 - offrire: latte fresco pastorizzato o microfiltrato; pane fresco (D.L. 223/2006 art. 4, comma 2 ter, lettera b) convertito dalla L. 248/2006).
 - utilizzare solo olio extravergine di oliva DOP o IGP;
 - somministrare prodotti per celiaci confezionati in monoporzione e pronti all'uso senza necessità di alcuna manipolazione ed elaborazione;
 - utilizzare solo frutta e verdura fresca. Le verdure e la frutta devono essere indenni da difetti che possono alterare i caratteri organolettici delle stesse, non presentare tracce di appassimento e/o alterazioni anche incipienti;
 - utilizzare parzialmente prodotti biologici certificati (regolamento CE 834/2007). Solo per la preparazione di toast, piadine e tramezzini potranno essere utilizzati prodotti confezionati.
5. Il servizio di somministrazione di alimenti e bevande dovrà altresì:
 - essere svolto a regola d'arte e finalizzato al raggiungimento del massimo beneficio e della massima soddisfazione per l'utente del Centro sportivo;
 - osservare l'orario del servizio. L'orario deve essere esposto con modalità decorose, visibili e leggibili;
 - essere offerto con prodotti posti in vendita di buona qualità e conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza dei prodotti alimentari; i generi di cui è consentita la vendita nell'esercizio sono quelli per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione comunale;

- essere prestato con prezzi di vendita al pubblico dettagliatamente elencati in un listino, redatto secondo le indicazioni fornite dalle associazioni di categoria della Provincia di Trento. Il listino dovrà essere esposto nel locale in luogo e con modalità visibili per la clientela. Tutti i prodotti in listino dovranno sempre essere disponibili per l'utente;
 - assicurare il rispetto del divieto di fumo in tutti gli spazi coperti e scoperti;
 - assicurare il divieto di installare videogiochi;
 - vietare attività e comportamenti che possano turbare o impedire il regolare svolgimento dell'attività di servizio pubblico svolta da A.S.I.S. e quei comportamenti che non siano strettamente pertinenti con la mera attività di somministrazione di alimenti e bevande.
6. Le attrezzature e le dotazioni in genere in uso dal Gestore destinate all'esercizio dovranno essere di buona qualità, mantenute sempre in perfetto stato di manutenzione e sostituite quando necessario.
7. Il Gestore si impegna ad accettare i buoni pasto del personale A.S.I.S. previa apposita Convenzione da stipularsi con la relativa società di gestione immediatamente dopo la comunicazione di avvenuta aggiudicazione del servizio.
8. A.S.I.S. potrà:
- effettuare controlli sugli orari di apertura e sulla qualità dei prodotti offerti in qualsiasi momento senza che il Gestore possa rifiutarsi o interferire nel controllo;
 - chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti dei quali, per qualsiasi motivo, non si ritenga opportuna l'erogazione al Centro sportivo;
 - chiedere chiarimenti e/o azioni correttive a seguito della ricezione di reclami o suggerimenti da parte dell'utenza.
9. Nel caso in cui A.S.I.S., in qualità di gestore di impianto sportivo ove si svolgono manifestazioni sportive aperte al pubblico, sia tenuta ad osservare disposizioni particolari, emanate da Pubbliche Autorità ovvero dalla Commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli ovvero da Federazioni sportive, che coinvolgano il servizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, il Gestore sarà tenuto a adeguarsi senza che nulla il Gestore possa pretendere a qualsiasi titolo da A.S.I.S..

Art. 7

Norme igienico - sanitarie e di sicurezza

1. L'inizio dell'attività di gestione sarà subordinato alle aperture di attività di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico con Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA o altra comunicazione dovuta per legge) da presentarsi allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune di Trento a cura del Gestore. Il Gestore sarà in ogni caso tenuto ad osservare tutte le norme igienico - sanitarie previste per la somministrazione di bevande ed alimenti rispondendo direttamente ed in proprio di eventuali inadempimenti in merito. Copia delle SCIA degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande dovranno essere consegnata ad A.S.I.S..
2. Il Gestore dovrà fornire bevande e generi alimentari solidi, ad alto grado di commerciabilità e regolarmente ammessi dalle vigenti norme di igiene alimentare.
3. Il Gestore dovrà osservare le vigenti norme igieniche in materia di preparazione, confezionamento e conservazione dei generi alimentari.
4. Il Gestore dovrà garantire i diritti del consumatore attraverso il rispetto della normativa sulla sicurezza dei prodotti e sulla visibilità dei prezzi.

Art. 8

Sistema di qualità aziendale A.S.I.S.

1. A.S.I.S. si riserva di richiedere la collaborazione e la partecipazione del Gestore nel raggiungimento di livelli di qualità e di soddisfazione nell'erogazione del servizio adottati da

A.S.I.S. con la Carta dei servizi e/o la certificazione del sistema di qualità aziendale e/o la certificazione ambientale secondo la norma ISO 14001:2015.

Art. 9

Corrispettivo per il Gestore

(vedasi articolato Convenzione)

Art. 10

Ulteriori oneri e adempimenti a carico del Gestore: Autorizzazioni e licenze.

Tipologia di prodotti somministrabili

1. Il Gestore:
 - deve attenersi a tutte le norme della presente Convenzione e a tutte le norme di legge in materia di ristorazione collettiva che vanno a disciplinare la concessione di servizio oggetto della presente Convenzione;
 - deve essere in possesso, dalla data di avvio dei servizi, delle autorizzazioni sanitarie e delle licenze e/o autorizzazioni commerciali, previste dalla normativa vigente come meglio precisato al successivo comma 2. Il Gestore si impegna a consegnare copia delle licenze ad A.S.I.S.;
 - si impegna ad applicare il sistema di autocontrollo dell'igiene dei prodotti alimentari basato sui principi HACCP previsto dal Reg. CE 852/2004 e a far rispettare agli utenti il divieto di fumare nei locali bar;
 - è responsabile di tutte le inosservanze a leggi, regolamenti e disposizioni in genere in materia di esercizio dell'attività oggetto della presente Convenzione ed in materia igienico-sanitaria, nonché dell'ordine e disciplina della stessa;
 - non può farsi sostituire da terzi nella gestione parziale o totale del servizio di somministrazione di alimenti e bevande;
 - nel caso in cui, per cause al Gestore non imputabili, si trovi nell'assoluta impossibilità di garantire il servizio oggetto della presente Convenzione, dovrà darne immediata comunicazione ad A.S.I.S. affinché questa possa adottare le misure del caso.
2. Il Gestore è tenuto a richiedere le autorizzazioni che si rendessero necessarie in corso di Convenzione per intervenute modifiche alla normativa che disciplina l'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande.
3. Gli alimenti e le bevande da somministrare saranno quelli previsti dall'autorizzazione all'apertura dell'esercizio pubblico. E' vietata la somministrazione di bevande alcoliche al personale A.S.I.S..
4. Senza il consenso preventivamente e validamente espresso di A.S.I.S. rispetto alla collocazione nell'impianto sportivo, non potranno essere affisse insegne pubblicitarie di alcun genere, né essere installate macchine per giochi. L'autorizzazione di A.S.I.S. potrà essere rilasciata nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa di settore.
5. Senza il consenso validamente espresso di A.S.I.S., il Gestore non potrà procedere alla vendita di prodotti, abbigliamento, gadgets e accessori sportivi.
6. Il Gestore si obbliga per tutta la durata della Convenzione a non mutare, pena la risoluzione della Convenzione, la destinazione d'uso dei beni ricevuti a disposizione e dei locali, salvo eventuali modifiche da concordarsi, preventivamente e per iscritto, con A.S.I.S.. Inoltre è obbligato a curare la gestione in conformità della destinazione economica dei beni e comunque in conformità a quanto previsto dalla presente Convenzione.
7. Al termine della concessione il Gestore dovrà riconsegnare i locali liberi da persone e cose di proprietà del Gestore o dei suoi ausiliari, restituendoli nello stato di normale efficienza, in cui riconosce di averli ricevuti all'inizio, salvo il normale deperimento derivante dall'uso. Parimenti per i beni mobili ricevuti da A.S.I.S..

Art. 11

Dotazioni e arredi. Obblighi delle Parti

1. Gli arredi, le attrezzature e gli elettrodomestici (di seguito generalmente beni mobili) di proprietà A.S.I.S. presenti nei locali adibiti al servizio sono quelli indicati all'allegato 2 del presente Capitolato speciale. I beni mobili di A.S.I.S. risulteranno consegnati al momento della firma della presente Convenzione.

Per consentire l'accesso in caso di emergenza nei periodi e negli orari di interruzione del servizio, le chiavi di tutti i locali consegnati sono lasciate in copia all'Ufficio tecnico di A.S.I.S.. Qualora, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento della gestione, il Gestore ritenesse opportuno sostituire, con spese a proprio carico, le serrature dei locali consegnati, è tenuto a comunicarlo per iscritto ad A.S.I.S. provvedendo altresì a consegnare copia delle nuove chiavi. Le conseguenze dirette ed indirette derivanti da mancanza o negligenza al riguardo sono ad esclusivo carico del Gestore.

Al Gestore è fatto divieto di usare le chiavi consegnate da A.S.I.S., anche quelle per l'ingresso all'edificio sportivo, per finalità diverse da quelle di gestione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande. Il Gestore non può duplicare le chiavi consegnate da A.S.I.S. o quelle eventuali di nuova formazione a terzi. E' fatto assoluto divieto al Gestore di sostituzione e di duplicazione, a chiunque e per qualsiasi voglia ragione, delle chiavi e dei codici che consentono l'accesso all'edificio sportivo.

2. Il Gestore potrà dotare i locali di ulteriori arredi e attrezzature. Tutte le attrezzature che il Gestore riterrà necessario installare nei locali che gli vengono concessi in uso dovranno rispondere alle normative di sicurezza, igiene e sicurezza antincendio e dovranno essere ad alta efficienza energetica.
3. Il Gestore dovrà provvedere a tutto quanto occorre per la normale e decorosa conduzione dell'esercizio pubblico. In particolare, dovrà provvedere, a propria cura e spesa, alla dotazione del materiale di consumo, di stoviglie (tazze, piatti, bicchieri, posate...), utenze telefoniche, tende, e degli elettrodomestici/arredi non presenti tra i beni di A.S.I.S.. Tutti gli acquisti del Gestore per lo svolgimento del servizio dovranno essere fatti a propria cura e spese, con esonero espresso di A.S.I.S. da qualsiasi responsabilità verso terzi per eventuali ritardi o inadempimenti nei pagamenti.
4. Il Gestore è custode dei locali affidati, nonché dei beni propri, di A.S.I.S. e di terzi presenti nei locali destinati a servizio oggetto della presente Convenzione, anche durante i mesi e i giorni di chiusura dell'esercizio pubblico.
5. Rimangono a carico di A.S.I.S.:
 - ogni onere relativo all'ammortamento dei beni mobili di proprietà di A.S.I.S.,
 - le opere di installazione e predisposizione di nuovi quadri elettrici eventualmente necessari per la corretta installazione delle apparecchiature,
 - i costi per energia elettrica, gas e acqua che saranno, comunque, forniti dagli impianti di A.S.I.S. ai quali si allacciano le reti delle utenze del bar.

Dette spese sono quantificate forfetariamente e sono già ricomprese nel canone di cui al successivo articolo 15.

Art. 12

Pulizia e manutenzioni.

Obblighi delle Parti

1. Le pulizie dei locali, dei beni mobili e degli spazi di accesso (anche esterni) dell'esercizio dovranno essere effettuate a cura e spese del Gestore, che dovrà provvedere anche alla raccolta differenziata, al trasporto e al deposito delle immondizie e dei rifiuti negli appositi punti di raccolta. E' vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari dei lavandini. E' vietato detenere nelle zone di preparazione e distribuzione dei prodotti alimentari detersivi,

- scope, strofinacci e abbigliamento del personale. Il Gestore deve astenersi dal costituire depositi, anche temporanei, di recipienti e quant'altro al di fuori dei locali assegnati.
2. Il Gestore dovrà curare la raccolta differenziata dei rifiuti, provvedendo al posizionamento di appositi cestini muniti di sacchi a perdere - anche per il pubblico - destinati al conferimento dei rifiuti umidi, non riciclabile, carta, vetro e lattine. La denuncia e il versamento della TARI per i rifiuti degli esercizi è a carico del Gestore.
 3. I lavori di pulizia e manutenzione ordinaria dovranno essere eseguiti con costanza e accuratezza, in modo da garantire igienicità, salubrità e decoro.
 4. Al Gestore compete la manutenzione ordinaria dei locali, dei beni e degli strumenti messi a disposizione da A.S.I.S.. Per manutenzione ordinaria in capo al Gestore si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli interventi di sostituzione di vetri rotti, di maniglie e serrature guaste, di rubinetti o scarichi non funzionanti, di tinteggiatura delle pareti interne, di riparazione degli elettrodomestici etc...:
 5. La manutenzione straordinaria è a carico di A.S.I.S.. Spetta ad A.S.I.S. la predisposizione di eventuali nuovi quadri elettrici e la sostituzione, a proprio insindacabile giudizio, degli elettrodomestici e degli arredi consegnati con la presente Convenzione.
 6. In caso di riparazioni di spettanza di A.S.I.S., sarà cura del Gestore darne notizia e richiedere l'intervento della prima. In caso di urgenza il Gestore potrà eseguirle direttamente salvo rimborso purché ne abbia dato contemporaneamente avviso ad A.S.I.S..
 7. Fermo restando quanto previsto all'art. 6 il Gestore si impegna ad usare i locali ed i beni mobili di A.S.I.S. con la diligenza del buon padre di famiglia.
 8. I lavori di pulizia generale e di manutenzione, da concordarsi con A.S.I.S., dovranno essere effettuati durante la chiusura invernale delle vasche scoperte.

Art. 13

Garanzia definitiva

(vedasi articolato Convenzione)

Art. 14

Responsabilità

(vedasi articolato Convenzione)

Art. 15

**Canone a carico del Gestore. Modalità di pagamento.
Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari**

(vedasi articolato Convenzione)

Art. 16

Personale. Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'appalto

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3 della Convenzione, avuto riguardo al punto 5 dell'Atto di indirizzo fra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 5 novembre 2010 ed all'allegato 1 del Protocollo di intesa fra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 21 febbraio 2013, trovano applicazione disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti da aziende del settore turismo ed integrativo provinciale, se presente, mentre per i lavoratori appartenenti alle categorie svantaggiate di cui all'art. 4 della L. 381/1991 trovano applicazione le disposizioni economico normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti delle Cooperative sociali ed integrativo provinciale, se presente. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative. Tale contratto è stato individuato fra i contratti collettivi nazionali e rispettivi accordi integrativi territoriali stipulati a livello nazionale e applicati in via prevalente sul territorio provinciale.

2. Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci, come individuate dall'intesa territoriale fra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 21 febbraio 2013:
 - a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
 - b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
 - c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
 - d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
 - e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
 - f) ROL ed ex festività;
 - g) modalità di cambio appalto.
3. L'eventuale differenza retributiva derivante dall'applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di riferimento formerà una quota (c.d. "indennità appalto") che sarà riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento della prestazione lavorativa nell'appalto di servizi di interesse provinciale. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR matureranno pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell'appalto.
4. Ai sensi del punto 2 della citata intesa territoriale del 21 febbraio 2013, qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all'aggiudicazione dell'appalto e vengano incrementati, l'indennità di appalto non verrà incrementata. Qualora durante l'appalto l'impresa aggiudicataria, che applica CCNL o CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell'appalto.
5. Il Gestore è tenuto a fornire al personale gli indumenti di lavoro e i mezzi di protezione come prescritto dalle norme vigenti in materia di igiene e di sicurezza da indossare durante le ore di servizio. Il personale del Gestore dovrà essere provvisto di cartellino di identificazione riportante il nome del Gestore e l'identificativo del lavoratore.
6. A.S.I.S. si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione degli addetti che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivo di reclamo agli utenti/dipendenti A.S.I.S. o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro.

Art. 17

Variazioni dei contenuti del servizio

1. Eventuali variazioni alle modalità di gestione imposte da A.S.I.S. ovvero da norme legislative e regolamentari che rendano più onerosa la gestione comportano la revisione delle pattuizioni di cui alla presente Convenzione che dovranno concordarsi tra le parti; tale revisione non sarà attuata attraverso il riconoscimento di compensi economici o prezzi da parte di A.S.I.S..

Art. 18

Controllo sulla gestione

1. Il Gestore si assume l'obbligo di consentire in qualsiasi momento il libero accesso ai locali relativi alla concessione da parte di A.S.I.S., la quale potrà esercitare in qualsiasi momento tutte le forme di verifica e controllo che riterrà opportune senza alcun preavviso o limitazione di sorta.

Art. 19

Penali

1. A.S.I.S. ha facoltà di elevare le seguenti penalità per ciascun esercizio pubblico:
 - Euro 250,00 per ritardato avvio del servizio rispetto ai termini concordati con A.S.I.S.. Il ritardo ammesso è di 10 giorni poi è facoltà di A.S.I.S. di procedere alla risoluzione della Convenzione;

- Euro 200,00 per ogni giorno di mancata apertura dell'esercizio; la terza infrazione costituirà oggetto di clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile;
- Euro 200,00 per ogni giorno accertata violazione dell'art. 3, lettera a), della Convenzione (categorie di addetti); la terza infrazione costituirà oggetto di clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile;
- Euro 150,00 per ogni vendita di generi scaduti o avariati o adulterati o contenenti sostanze nocive o comunque non corrispondenti alle disposizioni in materia di igiene e di sanità; la seconda infrazione costituirà oggetto di clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile;
- Euro 150,00 per ogni accertata violazione della qualità degli alimenti distribuiti e delle preparazioni, per accertata violazione dei prezzi contenuti nel listino prezzi e per non rispetto degli orari di servizio;
- Euro 200,00 per ogni accertata violazione delle norme di sicurezza; la terza infrazione costituirà oggetto di clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile;
- Euro 200,00 per ogni accertata violazione delle norme sull'igiene dei locali, degli arredi e delle attrezzature; la terza infrazione costituirà oggetto di clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile;
- Euro 100,00 per ogni reclamo non anonimo pervenuto ad A.S.I.S. di utenti del bar del Centro sportivo e che risultino fondati;
- Euro 150,00 per ogni altra violazioni delle disposizioni della presente Convenzione, ivi incluso il ritardato pagamento delle rate di canone.

Le penali sopra indicate non pregiudicano le sanzioni di legge, ove previste, stabilite per le relative violazioni.

2. Le penali verranno applicate all'atto della contestazione scritta dell'inadempienza al Gestore e saranno esposte nella fattura di successiva emissione. Le medesime potranno essere recuperate anche escutendo la cauzione.
3. Qualsiasi evento che abbia determinato l'elevazione di penale e/o abbia cagionato ad A.S.I.S. oneri comporterà l'addebito al Gestore di ogni danno e/o maggiore spesa dalla medesima sostenuta, oltre l'elevazione della penale.

Art. 20

Prevenzione e protezione luoghi di lavoro.

Procedura ex art. 26 D.Lgs. 81/2008.

1. Il Gestore è responsabile della sicurezza, incolumità e salute dei lavoratori, soci e collaboratori addetti al servizio. Il Gestore è tenuto al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari sulla sicurezza ed igiene del lavoro, sia di carattere generale che specifico per l'ambiente in cui si svolgono i lavori, sollevando A.S.I.S. da qualsiasi responsabilità in dipendenza della mancata osservanza degli obblighi verso i propri dipendenti, soci e collaboratori.
2. Il Gestore deve osservare le misure generali di tutela definite dal D.Lgs. 81/2008. Il Gestore deve inoltre:
 - rispettare le disposizioni interne di sicurezza adottate da A.S.I.S.,
 - impiegare personale e mezzi idonei ad ogni lavorazione;
 - predisporre tutte le segnalazioni di pericolo eventualmente necessarie;
 - fornire ad A.S.I.S. tempestiva segnalazione di ogni circostanza di cui venga a conoscenza che possa essere fonte di pericolo;

- dotare il personale di indumenti e mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai lavori svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi.
3. Il Gestore si obbliga a adottare le misure idonee ad assicurare la riduzione al minimo di rischi propri e/o introdotti nei luoghi di lavoro A.S.I.S.. Ai fini della procedura di coordinamento e di collaborazione espletata ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81, A.S.I.S. informa che, in sede di indizione della gara d'appalto, non sono stati individuati rischi interferenziali tali da individuare azioni correttive onerose e che, considerata la prospicenza dei locali bar all'esterno e alla pubblica via, nonché l'estraneità del Gestore al ciclo produttivo dei servizi di A.S.I.S., gli oneri per rischi interferenziali, come valutati in sede di approvazione degli atti di gara, sono pari a € 0,00. In corso di Convenzione, A.S.I.S. e/o il Gestore:
- alla luce degli esiti della procedura di coordinamento e di collaborazione e/o
 - per effetto di nuove prescrizioni di legge o della Pubblica Autorità e/o
 - alla luce dei rischi propri che il Gestore introduce nei luoghi di lavoro A.S.I.S. attraverso l'installazione di beni mobili di sua proprietà,
- potranno individuare oneri interferenziali diversi specificandone la relativa spettanza. Prima dell'apertura al pubblico dell'esercizio, il Gestore deve comunicare ad A.S.I.S. l'eventuale presenza di rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare i propri collaboratori e terzi che potrebbero prefigurare rischi interferenziali e le misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività in adempimento di quanto disposto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008.
- Alla presente Convenzione sono allegati sub 3. i DUVRI dei servizi in concessione contenente anche le informazioni per l'avvio della procedura di coordinamento e collaborazione prevista dall'art. 26 del citato D.Lgs. 81/2008 sulle sedi di lavoro "Centro sportivo Guido Manazzon" e "Centro sportivo Trento Nord".

Art. 21

Risoluzione per inadempimento del Gestore.

Clausola risolutiva espressa

1. A.S.I.S. si riserva il diritto di risolvere unilateralmente la presente Convenzione di concessione ai sensi dell'art. 1453 c.c qualora il Gestore risulti gravemente inadempiente, oppure insolvente oppure si dimostri negligente e non dia affidamento per la regolare e continua prestazione del servizio. Ricontrata l'inadempienza ad un obbligo contrattuale, A.S.I.S. provvede a contestarla al Gestore con raccomandata a.r. e, se del caso, a prefissare un termine congruo per conformarsi alle prescrizioni del servizio. Trascorso inutilmente questo termine, la Convenzione si intenderà risolto di diritto.
2. La risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.
3. In tal caso, A.S.I.S. provvederà ad affidare il servizio ad altro Gestore, a spese di quello inadempiente, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni, il rimborso di eventuali spese e l'eventuale minor guadagno derivante ad A.S.I.S..
4. Ai sensi dell'art. 1456 C.C. la Convenzione potrà risolversi di diritto nei seguenti casi:
 - nei casi espressamente previsti dalla presente Convenzione;
 - frode nell'esecuzione del servizio;
 - stato di inosservanza del gestore riguardo ai debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento della Convenzione;
 - revoca, decadenza annullamento delle autorizzazioni prescritte da norme di legge di cui alla presente Convenzione;
 - manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
 - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché dei contratti collettivi

- di lavoro nonché nel caso di esecuzione della Convenzione con personale non regolarmente assunto;
- interruzione parziale o totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per tre giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno;
 - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, ivi comprese le norme riportate nel bando di gara, tali da compromettere la qualità, regolarità e la continuità del servizio;
 - accertata sostituzione del gestore da parte di un soggetto terzo nella gestione parziale o totale del servizio;
 - sub concessione o cessione anche parziale della Convenzione;
 - ritardo nell'avvio del servizio superiore a 10 giorni rispetto alla data stabilita da A.S.I.S. salvo giustificato motivo;
 - esecuzione del servizio con un numero di addetti inferiore a quanto prescritto nella Convenzione;
 - mancata sostituzione delle unità di personale che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivo di reclamo o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro;
 - mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
 - l'applicazione di complessive 4 penalità;
 - nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del gestore;
 - qualora emerga successivamente che l'impresa aggiudicataria non risulti possedere i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla gara.
5. Nei predetti casi la risoluzione si verificherà alla ricezione da parte del Gestore di una nota raccomandata o pec inviata da A.S.I.S. con la quale quest'ultima manifesta la volontà di avvalersi della clausola risolutiva.
6. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione, A.S.I.S. applicherà penale pari ad Euro 4.000,00, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni, il rimborso di eventuali spese e l'eventuale minor guadagno derivante ad A.S.I.S..
7. In caso di risoluzione, fermi restando tutti gli obblighi previsti dalla presente Convenzione in caso di scadenza della Concessione, il Gestore dovrà cessare immediatamente l'attività e consegnare ad A.S.I.S., entro il termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal ricevimento della lettera in cui A.S.I.S. dichiara risolto la Convenzione:
- tutti i beni mobili di A.S.I.S. consegnati con la Convenzione e in corso di Convenzione. A.S.I.S. provvederà ad addebitare tutte le spese, nessuna esclusa, relative ai danni arrecati ai beni mobili dati in disponibilità del Gestore, anche con rivalsa sulla cauzione;
 - l'originale della licenza di esercizio pubblico, specificatamente consentendo ad A.S.I.S. l'intestazione della stessa a se medesima o a terzi, senza che nulla il Gestore abbia ad eccepire o richiedere, anche in termini risarcitori e indennitari;
 - i locali e le chiavi dei medesimi.

Oltre il termine dei 10 giorni sopradetto, sarà inibito al personale del Gestore l'ingresso nei locali dell'esercizio, senza ulteriore preavviso e con l'aggravio dei costi che A.S.I.S. dovrà accollarsi per l'esecuzione delle attività necessarie per la riconsegna a termini della presente Convenzione.

Art. 22

Recesso dalla Convenzione

(vedasi articolato Convenzione)

Art. 23

**Divieto di cessione della Convenzione e
cessione dei crediti derivanti dalla Convenzione**

1. E' vietata la cessione della Convenzione sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile a A.S.I.S. qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
3. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile ad A.S.I.S. solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
4. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità ad A.S.I.S., mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato ad A.S.I.S.. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui A.S.I.S. ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione ad A.S.I.S..

Art. 24

Responsabile dell'esecuzione

(vedasi articolato Convenzione)

Art. 25

Riferimenti ad altre norme

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione e dai suoi allegati si farà in particolare riferimento alle disposizioni della L. 381/1991, della L.P. 09.03.2016, n. 2 e s.m.i., della L.P. 19.07.1990, n. 23 e s.m.i., dei relativi regolamenti di attuazione integrate, per quanto occorra, dalle norme statali applicabili alle concessioni di servizi.

Art. 26

Informativa ai sensi dell'art. 13 decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003

Codice in materia di protezione dei dati

1. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si provvede all'informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo facendo presente che i dati forniti dall'Aggiudicatario, anche di persone fisiche, saranno raccolti dall'Azienda speciale per la gestione degli Impianti sportivi del Comune di Trento (in sigla A.S.I.S.) con sede in via 4 Novembre, n. 23/4, di Gardolo di Trento per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per la formazione e la gestione della Convenzione. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, può avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il trattamento dei dati, effettuato con strumenti manuali e/o informativi mediante procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza, riguarda anche dati giudiziari. Fatti salvi il rispetto della normativa sul diritto di accesso ed il rispetto del diritto di accesso agli atti riservato al Comune di Trento nell'ambito del controllo amministrativo e politico sull'attività di A.S.I.S. e il servizio pubblico ad essa affidato, i dati non saranno comunicati ad alcuno se non in base ad un obbligo di legge o in relazione alla verifica della veridicità di quanto autodichiarato. A titolo esemplificativo e non esaustivo, i

dati raccolti sono comunicati all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e all'Osservatorio provinciale per i contratti pubblici, all'Agenzia delle Entrate, a Inps, Inail, alla CCIAA, all'Agenzia del lavoro (o Uffici provinciali del lavoro), agli uffici del Casellario giudiziale, al Commissariato del Governo (o Prefettura competente); la Convenzione e i suoi atti integrativi, modificativi e di rinnovo sono integralmente duplicati e trasmessi al Comune di Trento (Servizio Servizi all'infanzia, istruzione e sport); i dati sono conosciuti dal Responsabile del procedimento di gara e dal Responsabile del procedimento di esecuzione della Convenzione, oltre che – se diversi dai precedenti - dagli incaricati dell'ufficio Area giuridico amministrativa di A.S.I.S.. In caso di contenzioso legale o al verificarsi di sinistri, i dati saranno comunicati al Legale di A.S.I.S., al Broker di A.S.I.S. e alla Compagnia assicuratrice di riferimento.

2. Il conferimento dei dati è obbligatorio qualora l'Impresa intenda partecipare alla gara, nonché ai fini della stipulazione della Convenzione e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge. In caso di rifiuto a fornire i dati, le conseguenze sono l'impossibilità di ammettere l'Impresa alla procedura di gara e, successivamente alla procedura di gara, l'impossibilità di stipulare la Convenzione per colpa dell'aggiudicatario, con le ulteriori conseguenze normativamente previste.
3. In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Titolare del trattamento è il Direttore A.S.I.S.. Responsabile del trattamento dei dati con riferimento al procedimento di gara è il Responsabile area giuridico amministrativa di A.S.I.S.. Responsabile del trattamento dei dati con riferimento alla gestione del rapporto contrattuale è il Responsabile area giuridico amministrativa di A.S.I.S..
5. Alla luce di quanto indicato, le Parti attribuiscono alla sottoscrizione della Convenzione il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati, secondo quanto previsto dall'informativa.

Art. 27

Informativa per la videoregistrazione

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, ed ai fini degli opportuni provvedimenti di competenza dell'Appaltatore per il rispetto delle disposizioni sul controllo a distanza dei lavoratori previste dalla L. 300/1970, si informa che nell'edificio del Centro sportivo Guido Manazzon e nell'edificio Centro sportivo Trento Nord le aree di ingresso dei centri sportivi, le zone casse e gli spogliatoi delle piscine gestite da A.S.I.S. sono aree interessate da videosorveglianza con registrazione. La registrazione è continua ed è effettuata da A.S.I.S. per fini di tutela del patrimonio di A.S.I.S. e dei suoi Utenti.
La conservazione dei dati registrati è temporanea e limitata a 24 ore successive alla rilevazione, fatte salve eventuali specifiche richieste investigative dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria.
Le aree degli spogliatoi piscina interessate da videosorveglianza con registrazione sono unicamente:
 - le cassette di sicurezza per il deposito di valori e effetti personali;
 - l'entrata e l'uscita dello spogliatoio maschile e dello spogliatoio femminile;
 - le aree degli spogliatoi maschili e femminili destinate a guardaroba, dotate di armadietti per il deposito di indumenti;
 - l'uscita dallo spogliatoio maschile e dallo spogliatoio femminile (verso la zona piano vasca e servizi).

Non sono soggetti a videoregistrazione i servizi igienici, le docce, le cabine e le zone comuni/aperte degli spogliatoi destinate alla vestizione.

2. Titolare del trattamento dei dati e Responsabile del trattamento dei dati rilevati con gli impianti di videosorveglianza è il Direttore A.S.I.S..
Incaricato del trattamento per la visione in tempo reale dei dati rilevati con gli impianti di videosorveglianza, nonché per la duplicazione dei dati registrati a richiesta degli Ufficiali di Polizia Giudiziaria è il personale A.S.I.S. addetto al servizio cassa.

Art. 28

Clausola risolutiva espressa

1. Le Parti espressamente approvano che la presente Convenzione si intende risolto il 31 dicembre 2023 qualora il Comune di Trento non approvi l'affidamento ad A.S.I.S. del servizio pubblico di gestione degli impianti sportivi del Comune di Trento medesimo e/o la messa a disposizione dei relativi impianti sportivi per il periodo successivo al 31 dicembre 2023, salvo che il Comune di Trento non subentri nella presente Convenzione.
2. In tal caso, la risoluzione si verifica di diritto quando A.S.I.S. comunica all'altra parte, a mezzo raccomandata AR o posta elettronica certificata, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.
3. Da tali ipotesi di risoluzioni non possono derivare indennizzi o risarcimenti di sorta al Gestore.

Art. 29

Norme che regolano la Convenzione e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per la Convenzione sono, in via principale:
 - a. la legge 381/1191;
 - b. la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012";
 - c. la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento" e il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. "Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento";
 - d. il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", per quanto applicabile;
 - e. il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e il Regolamento di esecuzione contenuto nel D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile;
 - f. il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", come aggiornato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
 - g. la legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

- h. il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- i. la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- i. le norme del codice civile.
2. La Convenzione deve essere interpretata in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 - 1371 del codice civile.
3. Nel caso in cui una o più previsioni della Convenzione dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito della Convenzione stessa. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni della Convenzione risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione della presente Convenzione conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 30

Avvio dell'esecuzione della Convenzione

1. Il Gestore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da A.S.I.S. per l'avvio dell'esecuzione della Convenzione. Qualora il Gestore non adempia, A.S.I.S. ha facoltà di procedere alla risoluzione della Convenzione.
2. Nel caso il Gestore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, il Gestore è tenuto a formulare esplicita contestazione al momento dell'avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

Art. 31

Sospensione dell'esecuzione della Convenzione

1. Per la disciplina della sospensione della Convenzione si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 32

Modifica della Convenzione durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche della Convenzione si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

Art. 33

Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016, A.S.I.S. prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

Art. 35

Disposizioni anticorruzione

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Gestore conferma di non aver stipulato contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti di A.S.I.S. che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa A.S.I.S. nei confronti del Gestore nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di impiego con A.S.I.S..
2. Il Gestore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente ordine, si impegna, ai sensi dell'art. 1.2 del Codice di comportamento di A.S.I.S. approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 1/2016 dd. 26.01.2016, ad osservare e a far osservare ai propri

collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso. Il Codice di comportamento di A.S.I.S. è disponibile sul sito www.asis.trento.it e il Gestore si impegna a trasmetterlo ai propri dipendenti.

3. A.S.I.S., accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.
4. A.S.I.S. esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.
5. Il Gestore si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale e dei propri addetti, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

COOPERATIVA

A.S.I.S.
Il Presidente
- avv. Antonio Divan -

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le Parti dichiarano di approvare ed accettare specificatamente gli articoli 1 – comma 3 (oggetto), 3 (durata della concessione), 4 (orari del servizio di somministrazione), 5 – comma 4 (servizio di distribuzione automatica di alimenti e bevande), 6 (modalità di espletamento del servizio ed obblighi del Gestore), 10 (ulteriori oneri e adempimenti a carico del Gestore: autorizzazioni e licenze. Tipologia di prodotti somministrabili), 11 (dotazioni e arredi. Obblighi delle Parti), 12 (pulizia e manutenzioni. Obblighi delle Parti), 13 (garanzia definitiva), 14 (responsabilità), 15 (Canone a carico del Gestore. Modalità di pagamento. Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari), 16 (personale), 17 (variazioni dei contenuti del servizio), 18 (controllo sulla gestione), 19 (penali), 20 (prevenzione e protezione luoghi di lavoro. Procedura ex art. 26 D.Lgs. 81/2008), 21 (risoluzione per inadempimento del Gestore. Clausola risolutiva espressa), 22 (recesso dalla Convenzione), 23 (Divieto di cessione della Convenzione e cessione dei crediti derivanti dalla Convenzione), 28 (oneri contrattuali), 28 (Clausola risolutiva espressa).

COOPERATIVA

A.S.I.S.
Il Presidente
- avv. Antonio Divan -

Allegati:

1. n. 2 planimetrie dei locali in disponibilità della Cooperativa;
2. n. 2 elenchi beni mobili di A.S.I.S. in disponibilità della Cooperativa;
3. n. 2 D.U.V.R.I..

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.

COOPERATIVA

A.S.I.S.
Il Presidente
avv. Antonio Divan